COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1919

Prot. n. 32718 del 13/12/2018

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI PORTOFERRAIO, AD ECCEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE.

Il SINDACO

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e di altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia che per chi fortuitamente ne sia colpito;
- Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre sia all'inquinamento acustico che per l'aumento di polveri sottili nell'aria, oltre al rischio di possibili incendi boschivi e non;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni nell'utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo se utilizzate da minorenni;
- Che le esplosioni risultano dannose per l'udito degli animali, domestici e non, e pertanto l'uso indiscriminato di tali artifici rappresenta un poteziale danno anche nei confronti di questi esseri viventi;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini e associazioni, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le minime precauzioni di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggior rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, e ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico in un periodo in cui i valori sono già innalzati dalle condizioni meteorologiche e dall'accensione degli impianti di riscaldamento;
- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto esplosivo, oltre ad ingenerare spavento negli stessi li porta a perdere il senso dell'orientamento,

aumentando il rischio di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la stessa loro incolumità e più in generale per quella pubblica e per la sicurezza stradale;
- Che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti personali e professionali richiesti, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che possono positivamente ascriversi al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali comunque risulta necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, animali e cose, intende appellarsi in via principale soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinchè cessino simili comportamenti lesivi;

RILEVATO pertanto indifferibile e urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi genere e tipo;

VISTI:

- L'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Livorno;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La legge n. 689/1981;

O R D I N A

Fatta eccezione per gli spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 T.U.L.P.S.:

1) IL DIVIETO, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010 n. 58, dell'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero anche in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici, scintille o rumore, su luoghi pubblici o aperti al pubblico o su luoghi privati appartenenti a terzi;
2) IL DIVIETO di cedere a qualsiasi titolo, ovvero di consentire l'uso in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria 1 e superiori, ed ai minori degli anni 18 per i fuochi di categoria 2 e 3 descritte nel D.Lgs. 4 aprile 2010 n. 58, fermo restando il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati e riservati ai professionisti.
3) IL DIVIETO di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti, a partire dalle ore 00.00 del 20 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 07 gennaio 2019.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potroferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

Che l'ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- Alla Vice-Prefettura di Portoferraio;

- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio.
- Capitaneria di Porto di Portoferraio;

INFORMA

Che salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 (convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500,00, e che all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 (trenta) giorni ia sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'AREA III, Arch.Mauro Parigi

Dispone

Portoferraio, lì 12 dicembre 2018

COMUNE DI PORTOFERRAIO

IL SINDACO
Arch. Mario FERRARI